



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO TURISMO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 202 DI DATA 14 Agosto 2015

O G G E T T O:

Articoli 21, 22 e 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate". Circolazione con mezzi meccanici su tracciati alpini ed altri sentieri di montagna e modalità per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike. SEGNALETICA.

Premesso che:

L'articolo 21 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", detta disposizioni in ordine alla segnaletica dei sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate.

Con deliberazione n. 5794 del 18 maggio 1995, integrata con deliberazione n. 5918 di data 6 giugno 1997, la Giunta provinciale ha determinato, come disposto dall'articolo 21 della sopracitata legge provinciale, simboli, tipologie e caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate, nonché il sistema di numerazione degli stessi.

L'articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", detta disposizioni in ordine al divieto di circolazione.

L'articolo 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate", così come modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 31 ottobre 2012 n. 22, ha istituito la "Rete provinciale dei percorsi in mountain bike", costituita da strade e piste ciclabili, tracciati alpini ed altri sentieri di montagna tra loro collegati.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 692 del 27 aprile 2015 ha individuato infine le modalità per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike, prevedendo inoltre che con successiva determinazione del Dirigente competente in materia di turismo, sia definita nel dettaglio, la segnaletica dedicata alla rete medesima.

La Conferenza per le strutture alpinistiche ha discusso in due successive riunioni la tematica della segnaletica, valutando diverse opzioni possibili sulla base di una ricognizione effettuata tra le diverse esperienze a livello nazionale e di arco alpino. In particolare, nella seduta del 21 gennaio 2015, la Conferenza ha proposto di attendere la conclusione del percorso avviato in sede di Club Alpino Italiano (C.A.I) per l'integrazione della segnaletica ufficiale con le indicazioni per la mountain bike.

Il C.A.I., nella seduta del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del 27 giugno 2015, ha approvato l'"Aggiornamento simboli della segnaletica dei sentieri del Club Alpino Italiano" stabilendo nel dettaglio forma e dimensioni per la segnaletica verticale sui sentieri, precisando quella da impiegarsi sui percorsi di mountain bike, mediante specifiche "tabelline" ad essi dedicate.

Il Servizio Turismo ha quindi valutato l'idoneità di tale nuova segnaletica per la Rete dei percorsi in mountain bike. Tuttavia ha ritenuto che, l'iniziativa trentina, volta a realizzare un progetto di percorsi in gran parte dedicati espressamente alla mountain bike, richieda una segnaletica diversa e specifica nei punti di partenza di ciascun percorso e dimensioni lievemente maggiori della segnaletica CAI per quanto riguarda le "tabelline".

Con questa determinazione si provvede pertanto ad adottare una segnaletica dedicata specificatamente ai cicloescursionisti costituita da due tipi di tabella:

- Tabella A di larghezza 55 cm e di altezza 15 cm, con scritta in bianco su sfondo rosso, riportante il nome il numero del percorso, la direzione della località di destinazione e la distanza indicativa in km;
tale tabella segnaletica (55 x 15 cm) va posizionata solo una volta all'inizio del percorso, ove possibile su pali segnaletici esistenti.

- Tabella B di larghezza 22,5 cm e di altezza 12 cm, con scritta in nero su bande rosse in alto e in basso, la parte centrale con scritta in nero su sfondo bianco come indicato nell'allegato parte integrante;
tale tabellina segnaletica (22,5 x 12 cm) va posizionata sui pali di sostegno esistenti agli incroci e come segnale di conferma percorso.

La nuova segnaletica dovrà essere collocata, come sopra indicato, ove possibile su pali segnaletici esistenti e solo laddove l'indicazione sia effettivamente necessaria nel rispetto di principi di sobrietà e di chiarezza.

Allo scopo di garantire un sistema di numerazione dei percorsi coordinato su scala provinciale, la numerazione di ciascun percorso sarà assegnata dal Servizio Turismo conseguentemente alla sua iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 2 comma 3 della l.p. 8/93.

Per quanto sopra,

IL DIRIGENTE

- visti gli articoli 21, 22 e 22 bis della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5794 del 18 maggio 1995, integrata con deliberazione n. 5918 di data 6 giugno 1997;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 692 del 27 aprile 2015;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;

d e t e r m i n a

1. di approvare la segnaletica dedicata alla Rete provinciale dei percorsi in mountain bike di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituita da due tabelle:

Tabella A di larghezza 55 cm e di altezza 15 cm, con scritta in bianco su sfondo rosso, riportante il nome il numero del percorso, la direzione della località di destinazione e la distanza indicativa in km.
Tale tabella segnaletica(55 x 15 cm) da posizionarsi solo una volta all'inizio del percorso, ove possibile su pali segnaletici esistenti.

Tabella B di larghezza 22,5 cm e di altezza 12 cm, con scritta in nero su bande rosse in alto e in basso, la parte centrale con scritta in nero su sfondo bianco come indicato nell'allegato parte integrante.

Tale tabella segnaletica (22,5 x 12 cm) da posizionarsi sui pali di sostegno esistenti agli incroci e come segnale di conferma percorso.

2. di prescrivere che tale segnaletica dovrà essere collocata, ove possibile, su pali segnaletici esistenti e laddove l'indicazione sia effettivamente necessaria;

3. di stabilire che la numerazione di ciascun percorso sia assegnata dal Servizio Turismo conseguentemente alla sua iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 2 comma 3 della l.p. 8/93.

CF

IL DIRIGENTE
Romano Stanchina